

Legge regionale 03 ottobre 1981 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario.**

**Art. 2**

Per la realizzazione nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, degli interventi previsti alle lettere a) e b) dell' articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l' esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7352 con la denominazione: << Finanziamenti a favore degli interventi, da effettuarsi nelle zone terremotate, previsti dall' articolo 1, lettere a) e b) della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dell' articolo 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 8 miliardi per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 8 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 43 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).